

Bruxelles, 29 marzo 2022 (OR. en)

7222/22

Fascicolo interistituzionale: 2021/0330 (NLE)

ACP 31 WTO 41 COAFR 78 RELEX 357 UD 55

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione, rispettivamente, del regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali

7222/22 DT/ma

RELEX.2

DECISIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione, rispettivamente, del regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

7222/22 DT/ma 1 RELEX.2

considerando quanto segue:

- **(1)** L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra¹ ("accordo"), è stato firmato dall'Unione e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016. L'accordo è applicato a titolo provvisorio tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini e Sud Africa, dall'altra, dal 10 ottobre 2016, e tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mozambico, dall'altra, dal 4 febbraio 2018.
- (2) Dall'articolo 50, paragrafo 1, dell'accordo, è stato istituito il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali.
- (3) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera f), dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali definisce il proprio regolamento interno.
- **(4)** È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, poiché la decisione sull'adozione del regolamento interno avrà effetti giuridici nell'Unione.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di al comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali per quanto riguarda l'adozione dei suoi regolamenti interni dovrebbe basarsi sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

2 7222/22 DT/ma

RELEX.2 IT

GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3.

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, istituito dall'articolo 50 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, per quanto riguarda il suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio Il presidente

7222/22 DT/ma 3 RELEX.2

IT